



**Regione Autonoma della Sardegna**

**Presidenza**

**Servizio Elettorale**

**Referendum popolare regionale sulla  
Legge statutaria  
della Regione autonoma della Sardegna  
21 ottobre 2007**

**(indetto con Decreto del Presidente della Regione n. 69 del 1° agosto 2007)**

**ISTRUZIONI  
per le operazioni degli  
Uffici centrali circoscrizionali  
e per la Corte d'Appello**



## **PREMESSA**

*La presente pubblicazione è stata predisposta al fine di agevolare i compiti affidati dalla legge agli Uffici centrali circoscrizionali e alla Corte d'Appello. Essa ha il solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni normative, restando invariati il valore e l'efficacia dei singoli atti legislativi e amministrativi.*

*Il referendum popolare regionale sulla Legge statutaria della Regione autonoma della Sardegna, previsto dall'art. 15 dello Statuto speciale della Sardegna, è disciplinato dalla legge regionale 28 ottobre 2002, n. 21.*

*Allo svolgimento del referendum si applicano, in virtù del disposto dell'art. 15 della sopra citata L.R. n. 21/2002, gli articoli 9, 10, 12, 13, 14 e 15 della legge regionale 17 maggio 1957, n. 20, e, per quanto non diversamente disciplinato da tali norme, si osservano, in quanto applicabili, le norme per l'elezione del Consiglio regionale.*

*Di conseguenza si osserva la disposizione dell'articolo 3, terzo comma, della Legge Costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, dalla quale discende l'applicazione, alla consultazione elettorale in oggetto, della disciplina procedimentale contenuta:*

- *nella legge 17 febbraio 1968, n. 108;*
- *nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, per quanto non previsto dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108 e in quanto applicabile;*
- *nella legge regionale 6 marzo 1979, n. 7, limitatamente alla disciplina dell'organizzazione amministrativa del procedimento e delle votazioni, in via suppletiva e in quanto compatibili con le disposizioni della legge 17 febbraio 1968, n. 108.*

*Si rammenta che in conseguenza della ripartizione del territorio regionale in otto province, conseguente alla emanazione dalla legge regionale 12 luglio 2001, n. 9, si rende necessaria l'applicazione della legge regionale 26 febbraio 2004, n. 3 che individua le sedi degli Uffici centrali circoscrizionali.*



## ***TITOLO I***

### **L'UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE PER IL REFERENDUM**

#### **CAPITOLO I**

##### **Composizione dell'Ufficio.**

###### ***§ 1. - Componenti l'Ufficio.***

L'art. 12 della legge regionale 17 maggio 1957, n. 20 e successive modificazioni, stabilisce che il Tribunale, con sede nel capoluogo della Provincia, esercita le funzioni di Ufficio centrale circoscrizionale per il referendum.

Fermo restando che nelle province di Cagliari, Sassari, Nuoro ed Oristano, le funzioni degli Uffici centrali circoscrizionali sono svolte dai tribunali dei rispettivi capoluoghi, ai sensi della L.R. 26 febbraio 2004 n.3 le funzioni di Ufficio centrale circoscrizionale per le province di nuova istituzione dell'Ogliastra e di Olbia-Tempio sono svolte rispettivamente dai tribunali di Lanusei e di Tempio; per le altre due nuove province, Carbonia-Iglesias e Medio Campidano, nelle quali non vi è sede di tribunale, dette funzioni sono svolte dal Tribunale di Cagliari.

L'Ufficio è composto da tre magistrati, dei quali uno con funzioni di Presidente, nonché da due esperti con attribuzioni esclusivamente tecniche, nominati dal Presidente del Tribunale **entro il 30° giorno antecedente la data di votazione** disposta con decreto del Presidente della Regione.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un Cancelliere del Tribunale, designato dal Presidente del Tribunale stesso.



**§ 2. - Magistrati aggregati all'Ufficio.**

Il Presidente del Tribunale o della Corte d'Appello, a richiesta del Presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale per il referendum può, a norma dell'articolo 15 della L. 108/1968, aggregare all'Ufficio medesimo altri magistrati, nel numero necessario per il più sollecito espletamento delle operazioni di riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati dagli Uffici elettorali di sezione.

Poiché il numero di questi componenti aggregati all'Ufficio deve essere commisurato alle esigenze del sollecito espletamento delle operazioni anzidette, ne deriva che la richiesta per la relativa nomina potrà essere avanzata solo dopo un preliminare accertamento, sia pure approssimativo, da parte dell'Ufficio centrale circoscrizionale per il referendum, del numero complessivo delle schede contestate in tutte le sezioni della Provincia.

Si precisa, altresì, che i magistrati aggregati all'Ufficio possono partecipare esclusivamente alle operazioni di riesame delle schede predette e, pertanto, sono esclusi da quelle di spoglio delle schede eventualmente inviate, in conformità dell'art. 15, primo comma, n.1 della L. 108/1968 e dell'art. 69 della L.R. n. 7, dalle sezioni nelle quali non sia stato possibile ultimare, entro il termine prescritto, le operazioni di scrutinio, e cessano dalle loro funzioni appena completato il riesame sopra indicato e prima che si dia inizio alle operazioni concernenti i risultati del referendum.

**§ 3. - Esperti e loro compiti.**

L'Ufficio centrale circoscrizionale per il referendum può farsi assistere da due esperti per compiere le operazioni ad esso demandate dalla legge, fatta eccezione per quelle concernenti lo spoglio delle schede eventualmente inviate in conformità dell'art. 15, primo comma, n.1 della L. 108/1968 e dell'art. 69 della L.R. n. 7 e successive modificazioni, dalle sezioni nelle quali non sia stato possibile ultimare le operazioni di scrutinio entro il termine prescritto e per quelle relative al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati.

Gli esperti dovranno:



a) assistere l'Ufficio nelle operazioni di esatta trascrizione, negli appositi prospetti, del numero degli elettori e del numero dei votanti, nonché dei risultati della votazione di tutte le sezioni dell'intera Provincia.

b) effettuare le operazioni necessarie per la determinazione del risultato del referendum, totalizzando i voti riportati in ogni sezione da ciascuna risposta, compresi i voti assegnati dall'Ufficio centrale circoscrizionale per il referendum, in seguito al riesame compiuto a norma dell'art. 15 della L. 108/1968, delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati dagli Uffici di sezione.

Gli esperti, perciò, possono entrare in funzione presso l'Ufficio centrale circoscrizionale per il referendum solo dopo l'ultimazione delle operazioni di riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e prestano soltanto opera di assistenza e di consulenza, senza essere mai investiti di funzioni deliberanti.

#### ***§ 4. - Personale aggregato all'Ufficio.***

A norma dell'art. 7 della L.R. n. 7, il Presidente del Tribunale può aggregare all'Ufficio medesimo altro personale, strettamente necessario, per consentire un più sollecito e puntuale espletamento dei compiti affidati all'Ufficio medesimo.

## **CAPITOLO II**

### **Rappresentanti dei partiti o gruppi politici nonché dei promotori del referendum.**

#### ***§ 1. - Facoltà riconosciute dalla legge ai rappresentanti dei partiti o gruppi politici e dei promotori del referendum.***

I rappresentanti dei partiti o gruppi politici e dei promotori del referendum, designati ai sensi dell'art. 19 della L.R. n. 7, hanno diritto di assistere alle operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale per il referen-



dum. Essi siedono al tavolo dell'Ufficio stesso o in prossimità, ma sempre in luogo dal quale possano seguire le operazioni elettorali.

I rappresentanti dei partiti o gruppi politici e dei promotori del referendum possono far inserire a verbale eventuali dichiarazioni sullo svolgimento delle operazioni e, a norma del primo comma dell'art. 76 della L.R. n. 7, possono apporre la propria firma sui verbali medesimi e sui relativi estratti. I rappresentanti stessi appongono la loro firma anche sui plichi spediti dall'Ufficio.

Qualora, per ragioni di ordine pubblico, il Presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale per il referendum disponga, a norma dell'ultimo comma dell'art. 74 della L.R. n. 7, che si proceda a porte chiuse, tali rappresentanti hanno sempre il diritto di entrare e rimanere nell'aula.

Tuttavia, in analogia a quanto disposto dal secondo comma dell'art. 20 della L.R. n. 7, il Presidente, uditi gli altri magistrati componenti l'Ufficio, può sempre, con ordinanza motivata, far allontanare dall'aula il rappresentante che eserciti violenza o che, richiamato per due volte, continui a turbare gravemente il regolare procedimento delle operazioni elettorali.

### **CAPITOLO III**

#### **La polizia della sala dell'adunanza ed i poteri dell'Ufficio centrale circoscrizionale per il referendum e del suo Presidente.**

##### ***§ 1. - La polizia della sala dell'adunanza.***

La sala dove si riunisce l'Ufficio centrale circoscrizionale per il referendum è divisa da un solido tramezzo in due compartimenti. Il primo, e precisamente quello in comunicazione immediata con la porta d'ingresso, è riservato agli elettori; nell'altro possono accedere esclusivamente i componenti dell'Ufficio, gli esperti ed i rappresentanti dei partiti o gruppi politici e dei promotori del referendum.



Nella parte della sala riservata agli elettori possono essere ammessi soltanto coloro che presentino il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Provincia.

Nessun elettore può entrare armato nell'aula, né munito di strumenti atti ad offendere.

**§ 2. - *I poteri del Presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale per il referendum.***

Il Presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale per il referendum ha tutti i poteri spettanti ai Presidenti degli Uffici elettorali di sezione.

Egli può disporre degli agenti della Forza pubblica e delle Forze armate per fare espellere od arrestare coloro i quali commettano reato oppure disturbino il regolare procedimento delle operazioni dell'Ufficio.

Per ragioni di ordine pubblico il Presidente può disporre, altresì, che si proceda a porte chiuse. Anche in questo caso, però, come si è già rilevato al § 1 del Capitolo II, i rappresentanti dei partiti o gruppi politici e dei promotori del referendum hanno diritto di entrare e di rimanere nella sala, salva sempre la facoltà del Presidente stesso di cui al secondo comma dell'art. 20 della L.R. n. 7.

Senza la richiesta del Presidente la Forza pubblica non può entrare nella sala.

Tuttavia, in caso di disordini o di tumulti nella sala medesima o nelle immediate adiacenze, gli Ufficiali di polizia giudiziaria possono entrare in essa e farsi assistere dalla Forza pubblica anche senza la richiesta del Presidente, a meno che egli non vi si opponga.

Nella sala hanno pure accesso gli Ufficiali giudiziari per notificare al Presidente proteste o reclami relativi alle operazioni dell'Ufficio.

Le Autorità civili ed i Comandanti militari sono tenuti ad ottemperare alle richieste del Presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale per il referendum.



**§ 3. - *I poteri dell'Ufficio centrale circoscrizionale per il referendum.***

L'Ufficio centrale circoscrizionale per il referendum deve pronunciarsi, provvisoriamente, su qualsiasi incidente relativo alle operazioni ad esso demandate.

E' fatto salvo, per quanto concerne queste decisioni, il giudizio definitivo della Corte d'Appello, ai sensi dell'art. 15 della L.R. 17.5.1957, n. 20.





## ***TITOLO II***

### **LE OPERAZIONI DELL'UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE PER IL REFERENDUM**

#### **CAPITOLO I**

##### **Completamento delle operazioni di scrutinio delle sezioni.**

###### ***§ 1. - Operazioni di spoglio.***

L'Ufficio centrale circoscrizionale per il referendum, appena insediato, dovrà accertare, avvalendosi dei prospetti (E), se siano pervenuti da tutti gli Uffici di sezione i plichi con i verbali ed i relativi atti, e se tutti gli Uffici anzidetti abbiano completato o meno le operazioni di scrutinio.

Nel caso che qualche sezione non abbia completato le dette operazioni, l'Ufficio centrale circoscrizionale per il referendum provvederà, in surrogazione degli Uffici elettorali di sezione, ad ultimare lo spoglio delle schede ed a svolgere tutti i rimanenti compiti spettanti agli Uffici sezionali stessi.

Dello svolgimento di dette operazioni deve essere redatto, per ciascuna sezione che non avrà completato lo scrutinio, apposito verbale [**Modello n. 20 (Ref.Re.)**] in duplice esemplare, del quale vengono compilati anche due estratti [**Modello n. 20/I (Ref.Re.)**] contenenti i risultati della votazione e dello scrutinio, che vengono rimessi, subito, per il tramite del Comune, alla Presidenza della Regione ed alla Prefettura (art. 72, primo comma, n.1, della L.R. n.7).

Nelle operazioni di cui trattasi, l'Ufficio, qualora le sezioni inadempienti fossero numerose, tenuto conto della mole non indifferente di lavoro da svolgere, potrà farsi assistere dal personale di cancelleria del Tribunale.



**§ 2. - Spedizione dei plichi.**

Delle due copie del verbale di completamento [**Modello n. 20 (Ref.Re.)**], una deve essere trattenuta presso l'Ufficio centrale circoscrizionale per il referendum e l'altra, chiusa in apposito plico [**Busta n. 9 (Ref.Re.)**], deve essere rimessa alla Segreteria del Comune in cui si trova la sezione che non ha ultimato le sue operazioni.

Nello stesso plico verranno inserite le copie del suindicato estratto del verbale che saranno poi trasmesse, dal Comune, alla Presidenza della Regione ed alla Prefettura.

L'invio deve essere effettuato utilizzando il **Modello n. 22 (Ref.Re.)**.

Nel caso che più sezioni dello stesso Comune non abbiano ultimato le operazioni di scrutinio, le **Buste n. 9 (Ref.Re.)** devono essere riunite in un solo plico su cui vengono indicati il numero dei verbali in esso contenuti e le sezioni cui detti verbali si riferiscono. Anche per la trasmissione di questo plico può usarsi il predetto modello.

I plichi contenenti le schede valide, devono essere consegnati al competente Ufficio del Tribunale.

Con le schede è consegnato un estratto del verbale di completamento delle operazioni delle sezioni, per la parte riguardante la formazione del plico delle schede valide [**Modello n. 20bis (Ref.Re.)**].

Della consegna delle schede e dell'estratto del verbale deve essere redatto apposito verbale [**Modello n. 21 (Ref.Re.)**].

Anche le **Buste n. 7 (Ref.Re.)**, contenenti le schede valide relative a più sezioni di uno stesso Comune, devono essere riunite in un solo plico.



## CAPITOLO II

### **Accertamento del numero delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati ed eventuale richiesta di aggregazione di altri magistrati all'Ufficio.**

#### ***§ 1. - Accertamento delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati.***

Compiute le operazioni di cui al capitolo precedente, l'Ufficio centrale circoscrizionale per il referendum deve accertare il numero complessivo delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati.

Allo scopo di evitare eccessive perdite di tempo, con conseguente ritardo delle successive operazioni demandate all'Ufficio centrale circoscrizionale per il referendum, questo primo accertamento può essere effettuato sommariamente.

#### ***§ 2. - Richiesta di aggregazione di altri magistrati all'Ufficio.***

Qualora il numero delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati, approssimativamente accertato, lo renda necessario, il Presidente del Tribunale o della Corte d'Appello, a richiesta del Presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale per il referendum, aggrega all'Ufficio medesimo altri magistrati nel numero ritenuto necessario per il più sollecito espletamento delle operazioni di riesame delle schede anzidette.

Sarà, comunque, opportuno che i Presidenti dei Tribunali, allo scopo di evitare dannose perdite di tempo, pongano a disposizione dell'Ufficio centrale circoscrizionale per il referendum, prima ancora dell'inizio delle relative operazioni, un congruo numero di magistrati, in modo che, appena ultimato l'accertamento suindicato, essi a richiesta del Presidente dell'Ufficio, inizino subito la loro attività.

Anche nel caso, però, in cui non si ritenesse di fare ricorso a questo accorgimento, e nell'attesa della effettiva assegnazione dei magistrati da



aggregare, nel numero richiesto, non devono essere sospese le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale per il referendum.

### CAPITOLO III

#### **Riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati.**

##### ***§ 1. - Riesame delle schede contestate per singole sezioni.***

Il riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati deve essere effettuato per singole sezioni.

Sia le schede che le proteste e i reclami presentati sono estratti dalla **Busta n. 8/c (Ref.Re.)**, custodita, a sua volta, nella **Busta n. 8/a (Ref.Re.)**.

Nella decisione sulla assegnazione o meno dei voti contestati contenuti nelle anzidette schede, ai fini del risultato del referendum, l'Ufficio centrale circoscrizionale per il referendum deve tenere presenti le annotazioni riportate nel verbale delle operazioni degli Uffici di sezione [Mod. n. 11 (Ref.Re.)] e le proteste ed i reclami presentati in proposito.

**Le schede, le proteste ed i reclami, durante le operazioni anzidette, devono essere tenuti sempre distinti per sezione.**

Ultimato il riesame delle schede, il Presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale deve aver cura di far chiudere, per ogni sezione, le schede riesaminate in un unico plico, che viene suggellato e firmato da tutti i componenti dell'Ufficio stesso.

Per la formazione del predetto plico deve essere usata la **Busta n. 8/c (Ref.Re.)**.



**§ 2. - Verbale delle operazioni per il riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati.**

Di tutte le operazioni concernenti il riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati deve essere compilato apposito verbale, distintamente per sezione.

Questa Amministrazione, allo scopo di semplificare gli adempimenti dell'Ufficio centrale circoscrizionale per il referendum, e per evitare la formazione di atti di dimensioni sproporzionate e di difficile maneggevolezza e consultazione, ciò che si verificherebbe nel caso in cui di tutte le operazioni dell'Ufficio medesimo dovesse essere compilato un verbale unico, ha predisposto, per il riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati, un estratto di verbale [**Mod. n. 19bis (Ref.Re.)**], nel quale sono previste anche le operazioni per la formazione del plico relativo alle schede riesaminate recanti voti assegnati e non assegnati.

Questo estratto di verbale va compilato *in triplice esemplare ed in due copie integrali* per ogni sezione per la quale si procede al riesame delle schede suindicate.

Dei tre esemplari, uno deve essere inserito nella **Busta A (Ref.Re.)** ed essere rimesso col modello di trasmissione **n. 24 (Ref.Re.)** alla Segreteria del Comune dove ha sede la sezione.

Gli altri due esemplari saranno, invece, allegati, rispettivamente, a ciascuno dei due esemplari del verbale di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale per il referendum [**Mod. n. 19 (Ref.Re.)**], del quale verranno a far parte integrante.

Le copie integrali del medesimo estratto di verbale [**Mod. n. 19bis (Ref.Re.)**] saranno, poi, trasmesse alla Presidenza della Regione ed alla Prefettura, unitamente ad una delle copie integrali del verbale delle operazioni dell'Ufficio [**Mod. n. 19 (Ref.Re.)**].



## CAPITOLO IV

### **Accertamento del numero degli elettori, del numero dei votanti e del numero dei voti ottenuti da ciascuna risposta in tutte le sezioni della Provincia.**

#### ***§ 1. - Determinazione del numero degli elettori e del numero dei votanti della Provincia.***

Ultimate le operazioni di riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati, l'Ufficio centrale circoscrizionale per il referendum procederà, innanzitutto, alla determinazione del numero degli elettori e del numero dei votanti della Provincia.

In queste operazioni, come già precisato, l'Ufficio medesimo è assistito dagli esperti nominati dal Presidente del Tribunale.

Per la registrazione degli anzidetti dati, si adopera il **Modello n. 19ter**, nel quale il numero degli elettori ed il numero dei votanti, riferiti a ciascuna sezione della Provincia, devono essere distinti in maschi, femmine e totale.

#### ***§ 2. - Risultati del referendum nella Provincia.***

Dato atto del numero degli elettori e del numero dei votanti dell'intera Provincia, l'Ufficio centrale circoscrizionale per il referendum passa ad effettuare le operazioni per determinarne il risultato.

A tale riguardo l'Ufficio centrale circoscrizionale per il referendum procede alla somma dei voti validi, ottenuti, da ciascuna risposta, in tutte le sezioni della Provincia, compresi quelli contestati e provvisoriamente assegnati dai Presidenti degli Uffici di sezione, e quelli assegnati dallo stesso Ufficio centrale circoscrizionale in sede di riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati dagli Uffici di sezione.

Nel totalizzare i voti validi, l'Ufficio centrale circoscrizionale per il referendum deve accettare come elementi dei suoi calcoli i dati risultanti



dai verbali degli Uffici elettorali di sezione [Mod. 11 (Ref.Re)], che non possono essere modificati, fatta eccezione per quanto concerne l'assegnazione di voti conseguente al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati.

Come tassativamente sancito nel secondo comma dell'art. 74 della L.R. n. 7, è, infatti, vietato all'Ufficio centrale circoscrizionale per il referendum, esclusa questa eccezione, di deliberare, o anche di discutere, sulla valutazione dei voti, sui reclami, le proteste e gli incidenti avvenuti nelle sezioni, di variare i risultati dei verbali e di qualsiasi altro oggetto che non sia di sua competenza.

Le dichiarazioni di nullità dei voti devono risultare tutte dai verbali degli Uffici di sezione [Mod. 11 (Ref.Re)] e non sono soggette a discussioni o deliberazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale per il referendum.

Per la registrazione dei voti si adoperano i prospetti **Modello n. 19/1/a (Ref.Re.)** e **Modello n. 19/1/b (Ref.Re.)**.

Nei prospetti **Mod. 19/1/a (Ref.Re.)** devono essere registrati i voti validi e quelli contestati e provvisoriamente assegnati risultanti dai verbali degli Uffici elettorali delle singole sezioni della Provincia [Mod. 11 (Ref.Re)].

Nei prospetti **Mod. 19/1/b (Ref.Re.)** devono essere registrati i voti contestati e provvisoriamente assegnati dall'Ufficio centrale circoscrizionale per il referendum in sede di riesame delle decisioni degli Uffici delle sezioni.

I prospetti **Modello n. 19/1/a (Ref.Re.)** e **Modello n. 19/1/b (Ref.Re.)** sono stati predisposti in modo che la registrazione dei voti venga fatta per ogni sezione della Provincia.

Su ogni foglio intercalare va riportato, come dalla indicazione a stampa, il numero del fascicolo cui l'intercalare appartiene ed il numero di ordine dell'intercalare stesso: il che permette di distribuire i vari intercalari separatamente ai singoli esperti.

Al riguardo si tenga presente che, per la determinazione dei voti attribuiti in complesso a ciascuna risposta, deve essere usato il prospetto riepilogativo **Mod. n. 19/II (Ref.Re.)**.



In detti prospetti vanno riportati i totali dei singoli fascicoli, registrando prima i voti dei fascicoli composti dai **Modelli n. 19/1/a (Ref.Re.)** e poi quelli dei fascicoli composti dai **Modelli n. 19/1/b (Ref.Re.)**.

Eseguite le predette registrazioni l'Ufficio centrale circoscrizionale per il referendum attesta il risultato del referendum dando atto del numero complessivo dei voti attribuiti nell'intera Provincia a ciascuna risposta.

## CAPITOLO V

### **Del verbale dell'Ufficio centrale circoscrizionale per il referendum.**

#### *§ 1. - Compilazione del verbale.*

Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale per il referendum deve essere redatto un unico processo verbale in duplice esemplare **Modello n. 19 (Ref.Re.)** (art. 13 della L.R. 17.5.1957, n. 20, e successive modificazioni).

Nel predetto verbale, **Modello n. 19 (Ref.Re.)**, dovranno essere riportati:

- a) il numero degli elettori ed il numero dei votanti di tutte le sezioni della Provincia;
- b) il numero dei voti ottenuti da ciascuna risposta;
- c) l'attestazione del risultato del referendum.

Il verbale deve essere firmato, seduta stante, in ciascun foglio e sottoscritto dal Presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale per il referendum, dagli altri magistrati, dal cancelliere e dai rappresentanti dei partiti o gruppi politici e dei promotori del referendum.

Al verbale anzidetto vanno allegati gli estratti del verbale delle operazioni per il riesame delle schede contenenti i voti contestati e provvisoriamente non assegnati [**Mod. n. 19bis (Ref.Re.)**] i quali fanno parte integrante di esso.





**§ 2. - Spedizione del verbale.**

Un esemplare del verbale va inviato subito, dal Presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale per il referendum, a mezzo corriere speciale, alla Corte d'Appello di Cagliari, inserito nella **Busta C (Ref.Re.)** con i documenti annessi, nonché con tutti i verbali degli Uffici di sezione, che devono essere nuovamente chiusi nelle rispettive **Buste n. 8 (Ref.Re.)**.

Nel caso che, all'atto dell'apertura, la **Busta n. 8 (Ref.Re.)** dovesse deteriorarsi, l'Ufficio centrale circoscrizionale per il referendum provvede alla sostituzione con altra **Busta n. 8 (Ref.Re.)** da prelevare dalla scorta che sarà rimessa all'Ufficio stesso: su di essa devono essere riportate le indicazioni relative al Comune ed alla sezione cui si riferiscono gli atti. La busta deteriorata va inclusa nel plico: i relativi fascicoli devono essere disposti in rigoroso ordine alfabetico secondo il Comune e, per ogni Comune, secondo il numero progressivo della sezione; la spedizione deve essere fatta esclusivamente in casse, sulle quali, oltre al numero progressivo, vanno indicati a caratteri ben leggibili, il contenuto, il mittente ed il destinatario: (Referendum Popolare Regionale anno 2007 - Spedisce l'Ufficio centrale circoscrizionale per il referendum presso il Tribunale di ..... - contiene n ..... verbali sezionali con relativi allegati. Alla Corte d'Appello di Cagliari).

In ogni cassa si include un elenco riepilogativo del contenuto e altra copia di detto elenco si includerà nella **Busta C (Ref.Re.)**. L'invio deve essere effettuato utilizzando il **Mod. n. 25 (Ref.Re.)**.

Il secondo esemplare del verbale delle operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale per il referendum deve essere depositato nella Cancelleria del Tribunale, sede dell'Ufficio medesimo [**Busta D (Ref.Re.)**]. Per il deposito deve essere utilizzato il **Mod. n. 26 (Ref.Re.)**.

Infine, il Presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale per il referendum, provvede a compilare due copie integrali del verbale che dovranno essere inviate: una alla Presidenza della Regione [**Busta E (Ref.Re.) e Mod. n. 27 (Ref.Re.)**] e l'altra alla Prefettura della Provincia [**Busta F (Ref.Re.) e Mod. n. 28 (Ref.Re.)**].



### ***TITOLO III***

#### **LA CORTE D'APPELLO E I SUOI COMPITI**

##### ***§ 1. - Composizione e compiti dell'Ufficio.***

Non appena ricevuti i verbali di tutti gli Uffici centrali circoscrizionali per il referendum e, comunque, **non oltre 15 giorni** dall'effettuazione di esso, la Corte d'Appello di Cagliari, in pubblica adunanza, presieduta dal Presidente e con la partecipazione di quattro consiglieri, procede, con l'intervento del Procuratore Generale, all'accertamento del numero degli elettori e dei votanti, della somma dei voti favorevoli e dei voti contrari (art. 14 L.R. n. 20/1957).

Le funzioni di segretario sono esercitate dal Cancelliere capo della Corte d'Appello.

##### ***§ 2. - Esperti e loro compiti.***

La Corte d'Appello può farsi assistere da uno o più esperti per compiere le operazioni demandate dalla legge.

Gli esperti dovranno:

- a) assistere l'Ufficio nelle operazioni di esatta trascrizione, negli appositi prospetti, del numero degli elettori e del numero dei votanti dell'intera Regione, nonché dei risultati della votazione medesima, sulla base dei dati di cui ai verbali degli Uffici centrali circoscrizionali per il referendum;
- b) effettuare le operazioni necessarie per la determinazione del risultato del referendum.



**§ 3. - Reclami e proteste.**

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 15 della L.R. n. 20/1957, la Corte d'Appello decide, nella pubblica adunanza di cui al precedente § 1, prima degli accertamenti previsti nel paragrafo medesimo, sulle proteste e sui reclami relativi alle operazioni di referendum, al fine della determinazione dei voti validi da considerare nel computo.

Le proteste e i reclami di cui sopra devono essere presentati, a pena di inammissibilità, ai Tribunali o alla stessa Corte d'Appello entro tre giorni dalla data di chiusura delle operazioni dei Tribunali medesimi.

**§ 4 - Proclamazione dei risultati del referendum.**

La Corte d'Appello, portate a compimento le operazioni di cui ai paragrafi precedenti, procede alla proclamazione del risultato dichiarando valido il referendum se vi ha partecipato almeno un terzo degli elettori.

**§ 5 - Compilazione e spedizione del verbale.**

Di tutte le operazioni della Corte d'Appello della Sardegna deve essere redatto un unico processo verbale in triplice esemplare [**Mod. n. 32 Ref.Re.**], così come disposto dall'art. 14 della L.R. n. 20/57.

Nel predetto verbale dovranno essere riportati:

- 1) il numero complessivo degli elettori e dei votanti di tutte le Province, quali risultano dai verbali degli Uffici centrali circoscrizionali per il referendum, utilizzando il **Modello n. 32 bis (Ref.Re.)**;
- 2) il numero complessivo degli elettori che non hanno votato;
- 3) la somma dei voti validi favorevoli e dei voti validi contrari riportati quali risultano dai verbali degli Uffici centrali circoscrizionali, utilizzando il **Mod. n. 33 Ref.Re.**



Un esemplare del verbale [**Mod. n. 32 Ref.Re.**], dovrà essere depositato presso la Cancelleria della Corte d'Appello, utilizzando la **Busta I** ed il **Mod. n. 35 (Ref.Re.)**, mentre gli altri due dovranno essere trasmessi, uno al Presidente del Consiglio regionale, utilizzando la **Busta H** ed il **Mod. n. 34 (Ref.Re.)**, ed uno al Presidente della Regione, utilizzando la **Busta L** ed il **Mod. n. 36 (Ref.Re.)**.



## **INDICE**

<b>TITOLO I</b> .....	3
L'UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE PER IL REFERENDUM.....	3
<b>CAPITOLO I</b> .....	3
Composizione dell'Ufficio. ....	3
§ 1. - Componenti l'Ufficio. ....	3
§ 2. - Magistrati aggregati all'Ufficio. ....	4
§ 3. - Esperti e loro compiti. ....	4
§ 4. - Personale aggregato all'Ufficio. ....	5
<b>CAPITOLO II</b> .....	5
Rappresentanti dei partiti o gruppi politici nonché dei promotori del referendum. ....	5
§ 1. - Facoltà riconosciute dalla legge ai rappresentanti dei partiti o gruppi politici e dei promotori del referendum.....	5
<b>CAPITOLO III</b> .....	6
La polizia della sala dell'adunanza ed i poteri dell'Ufficio centrale circoscrizionale per il referendum e del suo Presidente. ....	6
§ 1. - La polizia della sala dell'adunanza.....	6
§ 2. - I poteri del Presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale per il referendum.....	7
§ 3. - I poteri dell'Ufficio centrale circoscrizionale per il referendum. ....	8
<b>TITOLO II</b> .....	9
LE OPERAZIONI DELL'UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE PER IL REFERENDUM .....	9
<b>CAPITOLO I</b> .....	9
Completamento delle operazioni di scrutinio delle sezioni.....	9
§ 1. - Operazioni di spoglio .....	9
§ 2. - Spedizione dei plichi.....	10
<b>CAPITOLO II</b> .....	11
Accertamento del numero delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati ed eventuale richiesta di aggregazione di altri magistrati all'Ufficio.....	11
§ 1. - Accertamento delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati. ....	11
§ 2. - Richiesta di aggregazione di altri magistrati all'Ufficio.....	11
<b>CAPITOLO III</b> .....	12
Riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati. ....	12
§ 1. - Riesame delle schede contestate per singole sezioni. ....	12
§ 2. - Verbale delle operazioni per il riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati. ....	13
<b>CAPITOLO IV</b> .....	14
Accertamento del numero degli elettori, del numero dei votanti e del numero dei voti ottenuti da ciascuna risposta in tutte le sezioni della Provincia. ....	14
§ 1. - Determinazione del numero degli elettori e del numero dei votanti della Provincia. ....	14
§ 2. - Risultati del referendum nella Provincia.....	14
<b>CAPITOLO V</b> .....	16
Del verbale dell'Ufficio centrale circoscrizionale per il referendum.....	16
§ 1. - Compilazione del verbale.....	16
§ 2. - Spedizione del verbale. ....	17
<b>TITOLO III</b> .....	18
LA CORTE D' APPELLO E I SUOI COMPITI.....	18
§ 1. - Composizione e compiti dell'Ufficio.....	18
§ 2. - Esperti e loro compiti.....	18
§ 3. - Reclami e proteste.....	19
§ 4. - Proclamazione dei risultati del referendum.....	19
§ 5. - Compilazione e spedizione del verbale.....	19